



Comune di Veggiano

Via F. Alberti, 1  
35030 VEGGIANO (PD)

Codice Fiscale: 80010290288 – Partita Iva: 02180560282

---

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE  
DI ASSISTENZA ECONOMICA E  
DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Testo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 18 DIC 2019

## INDICE

---

Articolo 1 – OGGETTO	Pag. 3
Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag. 3
Articolo 3- NUCLEO FAMILIARE	Pag. 4
Articolo 4- MODALITA' DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE	Pag. 4
Articolo 5 – SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE	Pag. 4
Articolo 6 – COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI. DISPOSIZIONI COMUNI IN TEMA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	Pag.5
Articolo 7 – LIVELLO DELL'I.S.E.E. DI RIFERIMENTO E DURATA	Pag. 5
Articolo 8 – I.S.E.E. CORRENTE	Pag. 5
Articolo 9 – CONTROLLI	Pag. 6
Articolo 10 – SANZIONI	Pag. 6
Articolo 11 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag. 6
Articolo 12 – DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 7
Articolo 13 – ENTRATA IN VIGORE	Pag. 7
ALLEGATO SUB 1) PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO SANITARIE	Pag. 8
A) EROGAZIONE DI SERVIZI	Pag. 8
1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)	Pag. 8
2) SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO	Pag. 8
B) EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI	Pag.10
1) INTEGRAZIONE DEL REDDITO A FAVORE DI NUCLEI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO	Pag. 10
2) CONCORSO ECONOMICO IN CONTO RETTE ACCOGLIENZA DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E RICOVERO ADULTI/ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI.	Pag. 11
ALLEGATO SUB 2) PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE SCOLASTICHE	Pag. 15

## **Articolo 1 – OGGETTO**

---

1. Ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai Servizi Sociali in ambito locale. Il sistema si realizza mediante politiche ed interventi coordinati nei diversi settori della vita sociale, integrando i servizi che già si danno alla singola persona e/o al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti a ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. Tali funzioni comprendono la programmazione e realizzazione dei servizi, l’erogazione dei servizi e prestazioni economiche, la definizione dei parametri per l’individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.
2. Il presente regolamento reca la disciplina di applicazione della normativa in materia di I.S.E.E. per l’erogazione di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria intese sia come supporto alla domiciliarità sia come prestazioni residenziali, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e s.m.i.
3. Il presente regolamento disciplina i criteri guida per l’erogazione di assistenza economica a titolo di contributi economici a sostegno dei bisogni vitali delle persone o a titolo di compartecipazione economica in conto rette per l’inserimento di minori in strutture di tipo familiare, di adulti e anziani in strutture residenziali e semiresidenziali.
4. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei Cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
5. Per prestazioni sociali agevolate s’intendono una erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un’esonazione o riduzione del corrispettivo di determinati servizi comunali.
6. Il presente Regolamento integra quanto già disciplinato in diversi regolamenti comunali, stabilendo i requisiti per l’accesso alle diverse prestazioni o le diverse soglie di compartecipazione.
7. L’I.S.E.E. è pertanto lo strumento di valutazione economica al fine di graduare l’intervento dell’Ente secondo ordini diversi in rapporto a vari servizi/prestazioni erogate, dirette o indirette; è un misuratore della situazione economica ed opera diversamente se viene utilizzato per confrontare soggetti che concorrono al medesimo beneficio, oppure per graduare in relazione ad un singolo soggetto la misura degli aiuti pubblici entro il limite di bilancio.

## **Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

---

1. Il presente Regolamento disciplina l’erogazione e la definizione:
  - della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali (es. S.A.D – servizio di assistenza domiciliare);
  - delle prestazioni sociali agevolate (es. servizi per l’infanzia);
  - della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, (es. integrazioni rette strutture anziani, adulti, minori)
  - dei contributi economici.
2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed economicità, il Comune, nei limiti delle proprie competenze e risorse di bilancio prevede l’erogazione:
  - a) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
  - b) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alla lett. a) da garantire nel territorio comunale.

- c) dei servizi gratuiti e a pagamento in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio, escludendo quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia
3. Il Comune determina nei limiti delle proprie competenze e disponibilità di bilancio tutte le attività relative ai servizi gratuiti e a pagamento della persona in ambito sociale e socio-sanitario, sulla base dei bisogni del territorio, escludendo quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della Giustizia.

### **Articolo 3- NUCLEO FAMILIARE**

---

Le condizioni economiche reddituali e patrimoniali per l'accesso alle prestazioni, qualora non diversamente disposto da atti di natura legislativa, sono da intendersi riferite al nucleo familiare quale definito all'art. 3 del citato D.P.C.M. n. 159/2013 (I.S.E.E. ordinario), con le eccezioni previste agli artt. 6 e 7 dello stesso D.P.C.M., rispettivamente per prestazioni agevolate sociosanitarie e per prestazioni rivolte ai minorenni.

### **Articolo 4- MODALITA' DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO**

---

1. I richiedenti per accedere alle prestazioni e alle agevolazioni devono munirsi di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e della relativa attestazione I.S.E.E.

2. I Cittadini che ritengono di non richiedere alcun tipo di agevolazione in ordine alle prestazioni sociali indicate in allegato sub 2) "*prestazioni socio-educative e scolastiche*" sono esentati dalla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva ai fini I.S.E.E. Per accedere ai servizi richiesti verrà applicata la tariffa più alta approvata annualmente con delibera Giunta Comunale in corrispondenza al servizio richiesto, ovvero la tariffa priva di agevolazioni. Nessuna deroga all'obbligo di rendere dichiarazioni è, invece, prevista per i richiedenti le prestazioni di carattere assistenziale, quali: contributi economici e/o consimili erogazioni, di cui all'allegato sub 1) "*Prestazioni sociali e sociosanitarie*".

Qualora la D.S.U. ISEE del richiedente la prestazione rientri in uno dei casi indicati nei punti a), b), c) di cui sotto, il servizio sociale professionale considera la domanda non congrua e la respinge, salvo che in sede di istruttoria non siano dimostrate dagli interessati o altrimenti acquisite in via successiva altre fonti lecite e sufficienti di reddito:

- a. valore I.S.E. pari a zero;
- b. il richiedente intenda far valere un ISEE contraddittorio rispetto al tenore di vita del nucleo;
- c. le dichiarazioni sostitutive uniche ISEE siano rese da soggetti in relazione ai quali il Comune è a conoscenza di segnalazioni da parte di altri uffici o servizi, nonché di altre Amministrazioni, di dichiarazioni incongrue in base ai criteri del presente Regolamento.

L'ufficio sociale, in seguito, provvede a darne comunicazione all'interessato nei termini di legge.

### **Articolo 5 – SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO**

---

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale, previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- a) i Cittadini italiani residenti nel Comune di Veggiano;
- b) i Cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) e i Cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, residenti nel Comune;

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b) se dovuto per legge. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, temporaneo e di emergenza, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Tenuto conto delle competenze previste in capo ai Comuni, ai sensi della L. n. 328/2000 e precedenti norme, nell'eventualità della disponibilità di risorse finanziarie insufficienti a garantire la piena corrispondenza ai bisogni espressi, verrà formulata adeguata lista d'attesa da determinarsi come segue, in ordine di priorità:

- tutela di minori (affido familiare, inserimenti in strutture di tipo familiare se disposto dall'autorità giudiziaria, erogazioni interventi economici a soddisfacimento dei bisogni primari ed essenziali, ecc.);

- anziani e disabili soli (inserimenti in strutture residenziali, quando non vi è alternativa alla domiciliarità e nessun supporto da parte della rete parentale, erogazioni interventi economici a sostegno spese d'affitto, utenze domestiche, bisogni primari, ecc.).

#### **Articolo 6 – COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI. DISPOSIZIONI COMUNI IN TEMA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA**

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
  - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
  - b) dalla normativa regionale in materia;
  - c) dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione Comunale agirà nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni erogate purché ciò avvenga secondo le disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

#### **Articolo 7 – LIVELLO DELL'I.S.E.E. DI RIFERIMENTO E DURATA**

1. Negli allegati al presente Regolamento è specificato per ciascuna prestazione la tipologia di I.S.E.E. da produrre e la soglia I.S.E.E. al di sotto della quale i richiedenti hanno diritto di accedere alla prestazione o ad avere una agevolazione tariffaria. E' fatta salva ogni diversa indicazione eventualmente emergente dal Piano nazionale e/o regionale e/o zonale di cui alla L. n. 328/2000.
2. Per la disciplina dell'I.S.E.E. e delle sue componenti di calcolo si fa completo rinvio alla normativa richiamata ai precedenti artt. 1 e 2.
3. La D.S.U. ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre salvo diverse indicazioni stabilite dalla normativa. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.
4. Ogni anno il Consiglio Comunale può rivedere le soglie di accesso e le agevolazioni tariffarie per i servizi erogati dal Comune di Veggiano ed oggetto del presente regolamento.

#### **Articolo 8 – I.S.E.E. CORRENTE**

Ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 e ss.mm.ii. del decreto legislativo n° 147 del 15 settembre 2017, della legge n° 58 del 28.06.2019 e ss.mm.ii.:

1. In specifici casi di modifiche alla situazione economica del nucleo familiare, sarà possibile avvalersi dell'ISEE corrente.

Per chiedere un ISEE corrente è necessario il possesso di ISEE in corso di validità, nonché una variazione della situazione lavorativa o interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito per uno o più componenti il nucleo familiare. Tali variazioni devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente. Alternativamente si deve verificare una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto a quella indicata nell'ISEE ordinario.

2. L'I.S.E.E. corrente ha validità di 6 (sei) mesi dal momento della presentazione della DSU a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'I.S.E.E. corrente deve essere aggiornato entro 2 (due) mesi dalla variazione.
3. Nel caso l'I.S.E.E. corrente venga rilasciato potrà essere utilizzato per le prestazioni di cui all'allegato 1). L'eventuale nuova compartecipazione al costo/tariffa delle prestazioni di cui all'allegato 2) verrà applicata a partire dal mese successivo a quello in cui è stata prodotta in atti del Comune la nuova dichiarazione, per la durata prevista dell'I.S.E.E.

## **Articolo 9 - CONTROLLI**

---

1. L'Ufficio sociale esegue i controlli necessari ad esso attribuiti, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze e mediante accesso al Casellario dell'Assistenza, Banca Dati delle prestazioni agevolate.
2. Il Comune, inoltre, effettua controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E. quando l'indicatore risulti palesemente inferiore alle soglie minime di sostentamento del nucleo familiare, ovvero pari a zero, ovvero in presenza di pagamento di rate, mutui, prestiti e l'importo del reddito dichiarato risulti inferiore all'importo annuale delle rate, ovvero in caso di canone d'affitto annuo, anche richiedendo al dichiarante documentazione ulteriore relativa alla condizione economica dichiarata.
3. Il Comune effettuerà controlli a campione sulle Dichiarazioni Sostitutive presentate in misura non inferiore al 10% .
4. In caso di dichiarazione sostitutiva errata perché riconducibile a mero errore materiale e che sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90, è invitato a presentare eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione in merito al procedimento in corso trasmessa a mezzo raccomandata o pec.
5. In caso di comprovata dichiarazione mendace il richiedente decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta. E' fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
6. Nel caso in cui il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 10 – SANZIONI**

---

1. Ferma restando la dovuta restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata e l'immediata revoca della stessa i soggetti che in

ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate non potranno accedere ad alcun servizio sia gratuito che a tariffa agevolata e/o contributo economico fino all'intera restituzione del vantaggio conseguito indebitamente. In caso di nuova richiesta sarà cura dell'Ente erogante valutarne la concessione, previa istruttoria.

2. Alla sanzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e s.m.i.

### **Articolo 11 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali, nei regolamenti attuativi ed esecutivi della stessa e nelle pronunce dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre a qualunque informazione personale di cui il servizio comunale competente venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento e dei suoi allegati oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso gli uffici competenti, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio, esclusivamente dal Comune di Veggiano.
3. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

### **Articolo 12 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme di natura legislativa e regolamentare in esso richiamate.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

### **Articolo 13 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione salvo diverse disposizioni.

## Allegato sub 1

### PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO SANITARIE

#### A) EROGAZIONE DI SERVIZI

##### 1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Il Servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato con D.C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e successive modifiche ed integrazioni.

La quota di compartecipazione (Q) da parte dell'utente viene calcolata secondo la seguente formula

$$Q = \frac{\text{COSTO ORARIO DEL SERVIZIO X (ISEE UTENTE - SOGLIA MINIMA)}}{\text{DIFFERENZA TRA SOGLIA MASSIMA ISEE E SOGLIA MINIMA ISEE}}$$

##### I.S.E.E. richiesto:

- per soggetti autosufficienti: *l'I.S.E.E. ordinario* di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013"

- per soggetti affetti da gravi patologie o in condizioni di non autosufficienza: *l'I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria* di cui all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

- per i soggetti minori: *l'I.S.E.E. per prestazioni agevolate rivolte a minorenni* di cui all'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Soglia Minima ISEE: determinata dalla Pensione Minima INPS maggiorata al 50% .

Soglia Massima ISEE: determinata dal doppio della soglia minima

##### 2) SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO

La quota di compartecipazione (Q) da parte dell'utente viene calcolata secondo la seguente formula, fermo restando le soglie Minime e Massime determinate come sopra.

$$Q = \frac{\text{COSTO FORNITURA PRELIEVO E CONSEGNA X (ISEE UTENTE - SOGLIA MINIMA)}}{\text{DIFFERENZA TRA SOGLIA MASSIMA ISEE E SOGLIA MINIMA ISEE}}$$

##### I.S.E.E. richiesto:

- per soggetti autosufficienti: *l'I.S.E.E. ordinario* di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013"

- per soggetti affetti da gravi patologie o in condizioni di non autosufficienza: *l'I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria* di cui all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

- per i soggetti minori: *l'I.S.E.E. per prestazioni agevolate rivolte a minorenni* di cui all'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Soglia Minima ISEE: determinata dalla Pensione Minima INPS maggiorata al 50% .

Soglia Massima ISEE: determinata dal doppio della soglia minima

## B) EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI

### 1) INTEGRAZIONE DEL REDDITO A FAVORE DI NUCLEI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO

Il servizio è disciplinato come di seguito:

#### *1-Descrizione dell'intervento*

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro, diversa dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolta a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

#### *2 - Finalità*

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

#### *3 - Destinatari*

Destinatari dell'intervento economico sono i Cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Veggiano, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

#### *4 - Contributo economico*

Per contributo economico si intende una misura di sostegno economico al nucleo familiare che versa in situazioni che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo stesso. Il contributo può essere erogato all'ente creditore oppure a colui che deve fornire una determinata prestazione, oppure quale rimborso per spese di prima necessità a seguito di progetto personalizzato.

#### I.S.E.E. richiesto:

*I.S.E.E. ordinario di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013".*

Soglia di accesso pari o inferiore ad un I.S.E.E. di € 6.669,13 all'interno delle seguenti fattispecie:

- ragazze madri e nuclei monogenitoriali aventi a proprio carico figli minorenni per spese alimentari;
- situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minori);
- necessità di ripristino e mantenimento di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori). Il nucleo dovrà impegnarsi nella rateizzazione del debito residuo, se accettata dall'Ente fornitore e qualora l'ammontare del contributo non copra il debito complessivo;
- spese funerarie in mancanza di familiari. Le spese funerarie sono sostenute in casi di assoluta povertà, solitudine od indigenza o per persone senza fissa dimora.

Rispetto a quanto previsto dalla soglia di accesso sono da considerarsi eventuali altre necessità ritenute eccezionali dalla Giunta Comunale.

L'entità del contributo è proposta dai Servizi Sociali, sulla base di istruttoria tecnica, in merito a situazione contingente e/o straordinaria nella misura strettamente necessaria al bisogno e non può

essere superiore all'importo massimo di € 1.800,00 annui a nucleo, erogabili con Deliberazione di Giunta Comunale entro massimo 30 giorni dalla data della richiesta. Sono fatti salvi casi e fattispecie ritenuti particolarmente eccezionali dalla Giunta Comunale.  
In caso di urgenze su richiesta motivata da parte dell'autorità giudiziaria e/o calamità naturali, il Caposettore Affari Generali, assume con determinazione dirigenziale un impegno di spesa fino ad un massimo di € 500,00 in deroga all'istruttoria tecnica.

## **2) CONCORSO ECONOMICO IN CONTO RETTE ACCOGLIENZA DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E RICOVERO ADULTI/ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI.**

### **RETTE MINORI**

#### **Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali e semiresidenziali per minori**

##### *1 Descrizione dell'intervento*

Per contributo per l'integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura della retta di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali per minori erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utente e/o del nucleo familiare rilevante ai fini I.S.E.E. liquidato direttamente all'Ente Gestore.  
L'inserimento residenziale avviene in estrema necessità, ovvero laddove è stato esperito ogni tentativo finalizzato all'attivazione di un percorso d'affido intra - familiare, extrafamiliare, ecc. alternativo all'istituzionalizzazione.

L'impegno economico da parte del Comune, qualora dovuto dopo istruttoria da parte della competente Assistente Sociale, è stabilito con atto amministrativo, salvo preliminare provvedimento di Giunta Comunale in caso di prima presa in carico.

##### *2 Finalità*

L'integrazione della retta di servizi residenziali e semiresidenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

##### *3 - Destinatari dell'intervento*

Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali di tipo familiare e semiresidenziali per i quali c'è un progetto elaborato in sede di équipe territoriale e/o un progetto di tutela consensuale e/o giudiziale.

##### *4 - Compartecipazione al costo del servizio*

È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria non disponga direttamente l'ammontare del dovuto.

I.S.E.E. richiesto: I.S.E.E. per prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013.

SOGLIE: Le quote minime di compartecipazione di seguito elencate vengono applicate ai sensi della vigente normativa sui doveri dei genitori nel mantenimento dei figli riferite all'I.S.E.E. richiesto:

FASCE ISEE	% QUOTA DI CONPARTECIPAZIONE NUCLEO FAMILIARE
Da 0 a € 1.650,00	0%
Da € 1.650,01 a € 6.500,00	15%
Da € 6.500,01 a 12.000,00	24%
Da € 12.000,01 a 18.000,00	30%
Da € 18.000,01 a € 30.000,00	40%
Da € 30.000,01 a € 40.000,00	70%
Oltre € 40.000,01	Retta a carico della famiglia

### ESONERI/RIDUZIONI DALLA CONPARTECIPAZIONE

- In assenza di presentazione I.S.E.E. il costo della retta sarà a totale carico della famiglia
- In caso di ospitalità di madre e figlio, se non fanno parte dello stesso nucleo ai fini I.S.E.E., la compartecipazione viene richiesta:
  - alla madre per sé medesima e per il figlio;
  - al padre, sia per la madre che per il figlio.
- Si esclude la compartecipazione del padre alla retta della madre nel solo caso in cui il padre eroghi alla madre l'assegno di mantenimento nei confronti della medesima, se disposto dal Tribunale o da accordi tra le parti debitamente documentati.

### RETTE ADULTI ED ANZIANI

#### Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali

##### 1. Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura della retta di degenza di strutture residenziali o semiresidenziali convenzionate a carattere comunitario, ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economiche dell'utente e/o del nucleo familiare rilevante ai fini I.S.E.E., liquidato direttamente all'ente gestore. L'impegno economico da parte del Comune, qualora dovuto dopo l'istruttoria da parte della competente Assistente Sociale, è stabilito con atto amministrativo, salvo preliminare provvedimento di Giunta Comunale in caso di prima presa in carico.

L'inserimento residenziale avviene in estrema necessità, ovvero laddove è stato esperito ogni tentativo finalizzato all'attivazione di un percorso di permanenza a domicilio proprio e/o permanenza a domicilio dei parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del codice civile, alternativo all'istituzionalizzazione.

##### 2 Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire una risposta residenziale al bisogno assistenziale, attraverso un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza.

##### 3 Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono persone prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza.

## Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali

### 1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale o sociosanitario per adulti\anziani, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e del nucleo familiare liquidato direttamente all'ente gestore. L'inserimento residenziale e semiresidenziale avviene in estrema necessità, ovvero laddove è stato esperito ogni tentativo finalizzato all'attivazione di un percorso di permanenza a domicilio proprio e/o permanenza a domicilio dei parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del codice civile, alternativo all'istituzionalizzazione.

### 2 - Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- potenziare o preservare le abilità personali dell'utente, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità dell'utente.

### 3- Destinatari

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-sanitarie a carattere diurno.

## Compartecipazione al costo del servizio di rette residenziali e semiresidenziali

- L'I.S.E.E. richiesto per l'erogazione degli interventi economici finalizzati alla residenzialità e semi-residenzialità protetta è:  
l'I.S.E.E. per "prestazioni agevolate di natura socio sanitaria" di cui all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relativo allegato 2).
- È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate nella tabella seguente.
- Viene fatta salva la possibilità di compartecipazione volontaria da parte di familiari e/o amici mediante sottoscrizione di accordo scritto.

FASCE ISEE	CONCORSO COMUNE
Da 0 a € 1.650,00	Il Comune può integrare fino al 100% del costo della retta
Da 1.650,01 a € 4.800,38	Il Comune può integrare fino al massimo per il 70% del costo della retta
Da € 4.800,39 a € 7.500,00	Il Comune può integrare fino al massimo per il 60% del costo della retta
Da € 7.500,01 a 12.000,00	Il Comune può integrare fino al massimo per il 45% del costo della retta
Da € 12.000,01 a € 16.500,00	Il Comune può integrare fino al massimo per il 35% del costo della retta
Da 16.500,01 a 18.000,00	Il Comune può integrare fino al massimo per il 20% del costo della retta
Oltre € 18.000,01	Retta a totale carico dell'utente o degli obbligati in solido

La compartecipazione da parte del Comune, come sopra definita, s'intende al netto della quota per spese personali (25% della pensione minima I.N.P.S.) che in ogni caso deve essere garantita al Cittadino.

Sono fatti salvi casi e fattispecie ritenuti particolarmente eccezionali dalla Giunta Comunale.

**Condizioni che consentono l'accesso alla compartecipazione dell'Ente:**

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali e semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta.

Il Comune può integrare dopo che il servizio sociale professionale e gli obbligati in solido hanno sottoscritto un patto di corresponsabilità e compartecipazione economica nelle modalità previste dalla legge.

**Condizioni che non consentono l'accesso alla compartecipazione dell'Ente**

1. Avere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) superiore a € 18.000,00;
  2. avere proprietà di beni immobili, oltre alla propria abitazione se rimasta a disposizione di altri familiari (coniuge, figli, fratelli, genitori), e/o risorse finanziarie (inclusi titoli, azioni, buoni ecc.) eccedenti la franchigia di legge. La somma eccedente concorre al pagamento della retta di residenzialità fino al limite della franchigia medesima.
- Viene fatta salva la sussistenza di gravi situazioni di urgenza e/o di abbandono del Cittadino, nel qual caso il Responsabile di Settore opererà, nei modi consentiti dalla legge, per rivalersi della spesa sostenuta e/o da sostenere sulle proprietà o altre risorse del ricoverato.

**Allegato sub 2**

**PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE E SCOLASTICHE**

---

**Servizi per l'infanzia (asilo nido)**

I.S.E.E. richiesto: *I.S.E.E. per prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013.*

Soglie di accesso:

Le tariffe che stabiliscono le rette di frequenza e le quote di iscrizione sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

**Servizi scolastici (mensa, trasporto)**

I.S.E.E. richiesto: *I.S.E.E. per prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013.*

Soglie di accesso:

Le tariffe che stabiliscono le rette di frequenza e le quote di iscrizione sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale.